

REGOLAMENTAZIONE TRA PROFESSIONISTI MEDICI E SPECIALI NELLA FIRENZE DI FINE CINQUECENTO E INIZIO SEICENTO

Francesco Baldanzi

Lo scopo del contributo⁽¹⁾ è stato indagare casi di studio dai quali emergesse l'atteggiamento dei Granduchi toscani, tra XVI-XVII secolo, verso i trasgressori del divieto di cumulo e collaborazione tra professionisti medici e speciali, evidenziando l'evoluzione della norma e cercando di chiarirne le motivazioni. Dall'analisi degli *Affari e Negozi* dell'Arte dei Medici e Speciali, conservati in Archivio di Stato di Firenze nel fondo dell'Ospedale di Santa Maria Nuova, si è riflettuto sul periodo successivo alle riforme sanitarie di Cosimo I e, partendo dai recenti risultati storiografici sulla corporazione fiorentina⁽²⁾, si è estesa l'indagine⁽³⁾ anche agli speciali, a lungo trascurati dalla storiografia storico-medica⁽⁴⁾.

Fin dal primo Statuto del 1314⁽⁵⁾ si prevede a Firenze la necessità di sottoporre a esame abilitativo i medici, mentre agli speciali era richiesto il giuramento di fronte ai consoli dell'Arte e il pagamento della tassa di immatricolazione. L'Arte favorì la continuità familiare degli speciali, garantendo riduzioni o esoneri della tassa per i figli o i parenti ma-

⁽¹⁾ Il lavoro è stato estratto, ampliando alcune riflessioni, dal lavoro di tesi magistrale in Scienze Storiche, discussa presso l'ateneo fiorentino nel febbraio 2018. Desidero ringraziare la prof.ssa Donatella Lippi, correlatrice di tesi, per i consigli offerti al presente elaborato e aver sostenuto la mia candidatura al concorso «Fondo Daniele». Un ringraziamento va inoltre a tutto il comitato scientifico del concorso per la lettura del manoscritto.

⁽²⁾ CIUTI F., *Il Collegio dei fisici e l'Arte dei medici e speciali di Firenze: dalla Repubblica allo Stato mediceo (XIV-XVI secolo)*, in Archivio storico italiano, CLXX, 2012, pp. 3-28 e SANDRI L., *Il Collegio medico fiorentino e la riforma di Cosimo I: origini e funzioni (secc. XIV-XVI)*, in BALDASSARRI S. U., RICCIARDELLI F., SPAGNESI U. (a cura di), *Umanesimo e Università in Toscana (1300-1600)*, Le Lettere, 2012, pp. 183-213.

⁽³⁾ Archivio di Stato di Firenze (ASFI), Ospedale di Santa Maria Nuova (OSMN), 196-198, con estremi cronologici 1574-1612, filze non esaminate per ragioni cronologiche di ricerca da Sandri, né da Ciuti, che invece ha ripreso la trattazione a partire dalla filza 199. Le immagini a seguire tratte dal Fondo Ospedale di Santa Maria Nuova, Affari e Negozi dell'Arte dei Medici e Speciali, 198 e 199, sono riprodotte su concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali / Archivio di Stato di Firenze. Vi è divieto di ulteriore riproduzione o duplicazione con qualsiasi mezzo.

⁽⁴⁾ Per una sintesi storiografica si veda AIT I., *Tra scienza e mercato. Gli speciali a Roma nel tardo Medioevo*, Roma, Istituto nazionale di Studi Romani, 1996, pp. 23-32.

⁽⁵⁾ In letteratura il primo Statuto è datato, con discordanza, 1313, 1314 o 1316. Lo Statuto in ASFI, Arte dei Medici e Speciali (AMS), 1 presenta nell'inventario del fondo come estremi cronologici il 1313-1316 ma la prima sottoscrizione notarile è del 1314, in accordo con CIASCA R., *L'arte dei medici e speciali nella storia e nel commercio fiorentino*, Firenze, Olschki, 1927, e ipotizzabile come termine *ante quem*. Presumibilmente in SANDRI L., *op. cit.*, p. 184 si è proposto il 1316 come «epoca del primo statuto tramandato», desumendo l'informazione o dall'inventario o dalla sottoscrizione di chiusura dell'intero registro. Non pare condivisibile come data *post quem*, «a partire dal 1316».



Fig. 1 – Frontespizio del Ricettario Fiorentino nell'edizione del 1550, in seguito alla revisione «per ordine» del Duca.

volte, rese di fatto le modalità di selezione dei professionisti omogenee a livello regionale, con una fortuna di lunga durata, fino al XVIII secolo⁽⁷⁾.

Anche gli speciali furono investiti da un controllo granducale. Cosimo I commissionò una revisione del *Ricettario Fiorentino*, prima farmacopea in Italia di cui si conservano esemplari a partire dal 1499⁽⁸⁾, che confluì nell'edizione del 1550 (Fig. 1), dai torchi dello stampatore ducale Torrentino⁽⁹⁾: il testo che ogni speciale doveva possedere era così ufficializzato e avrebbe dovuto uniformare la creazione e la conservazione dei farmaci, oltre a introdurne di nuovi. Si fissavano i requisiti fisici e morali che un buon speciale doveva possedere ma anche le caratteristiche strutturali, funzionali alla professione, che la bottega di spezieria doveva soddisfare.

schi di iscritti alla corporazione; dal 1422 per l'accoglimento di membri esterni era necessaria l'approvazione di due terzi dei consoli⁽⁶⁾.

Per arginare l'abusivismo medico, coloro i quali non si sottoponevano all'esame ed esercitavano irregolarmente in assenza della patente incorrevano in una multa, moltiplicata per il numero di infrazioni. Nel corso del XVI secolo il Duca Cosimo I intraprese importanti interventi legislativi in campo sanitario, ribadendo in prima istanza le disposizioni trecentesche. Nel 1548, infatti, obbligò chiunque svolgesse la professione medica nel territorio a essere prima approvato da una commissione composta da quattro esaminatori estratti a sorte ciclicamente. In caso di superamento dell'esame veniva rilasciata apposita patente nella quale si esplicitavano gli eventuali limiti, o temporali o sulle pratiche permesse. Numerosi sono i casi attestati nei quali gli esaminatori fissarono una nuova scadenza per la preparazione dell'esame, suggerendo di rifrequentare corsi universitari, di esercitarsi nella pratica presso strutture ospedaliere (come in Santa Maria Nuova) o presso professionisti privati. La norma, reiterata più

⁽⁶⁾ ASTORRI A., *Appunti sull'esercizio dello Speciale a Firenze nel Quattrocento*, in Archivio storico italiano, CXLVII, 1989, pp. 38-39.

⁽⁷⁾ CIUTI F., *op. cit.*, pp. 22-23 e 27.

⁽⁸⁾ Il *Ricettario* era acquistato e posseduto spesso anche dai medici come strumento per la prescrizione e la conoscenza della composizione dei farmaci.

⁽⁹⁾ *El Ricettario dell'Arte et Università de' Medici et Spetiali della città di Firenze*, Firenze, Torrentino, 1550. Il testo fu più volte rivisto e riedito, cfr. CORRADI A., *Le prime farmacopee italiane ed in particolare: dei ricettari fiorentini*. Memoria, Milano, Fratelli Rechiedei, 1887 e CIPRIANI G., *Il trionfo della ragione. Salute e malattia nella Toscana dell'Età Moderna*, Firenze, Nicomp, 2005, pp. 11-23.

Ancora nel 1561, e l'anno successivo, il Duca fu costretto a reiterare l'obbligo di conformarsi nella composizione delle medicine secondo «ordine et modo del *Ricettario Fiorentino*»⁽¹⁰⁾. Giovanni Cipriani ha letto queste disposizioni come un chiaro segno della «assoluta diffidenza dell'autorità centrale nei confronti degli speciali e delle loro preparazioni, semplici o complesse»⁽¹¹⁾, a cui va aggiunta la lettura che la storiografia ha recentemente offerto del ruolo «di intermediazione che le loro botteghe svolgevano nella circolazione di idee e informazioni non solo mediche, ma anche letterarie, religiose e politiche»⁽¹²⁾; una diffidenza tale da richiedere l'istituzione di regolari visite ispettive alle spezierie, a partire dal settembre 1561⁽¹³⁾.

Il personale incaricato (nelle fonti citato come messi, donzelli o cercatori), alla presenza di un medico fisico, verificava la conformità e la corretta conservazione dei medicinali secondo quanto stabilito dal *Ricettario*, con pene per i trasgressori⁽¹⁴⁾. Nel 1593, ad esempio, apprendiamo come tali visite avessero assunto per prassi, rispetto al limite annuale inizialmente previsto, una cadenza massima triennale: «ogni tre anni al più lungo si mandino [...] due donzelli dell'Arte a pigliare i saggi non solo del medicinale principale, ma anche di tutte l'altre droghine, saponi, et cere delli speciali per farli poi saggiare dalli saggiatori periti deputati [...]; acciò si inanimischino i buoni, e si castigino i trasgressori e cattivi»⁽¹⁵⁾. Oltre alla tutela dei pazienti, si garantiva così l'esclusività (pur in via teorica, grazie al carattere di ufficialità) nella fabbricazione e vendita dei rimedi prescritti, venendo, tuttavia, meno ogni autonomia del professionista in nome della standardizzazione dei preparati⁽¹⁶⁾.

Tra le prerogative della corporazione fiorentina è emersa ben presto una volontà granducale, e dell'Arte nella funzione di controllo, di distinguere nettamente la professione degli speciali da quella dei medici⁽¹⁷⁾. Proprio Firenze, diversamente da altre città italiane, aveva inserito negli Statuti trecenteschi la possibilità per gli speciali di ospitare nelle loro botteghe medici e per i medici di gestire autonomamente spezierie dove anche curare e ricevere i pazienti; era vietato, tuttavia, l'accordo tra i due operatori per la vendita dei medicinali al fine di dividere l'incasso, nonché per lo speciale il medicare e curare feriti⁽¹⁸⁾.

⁽¹⁰⁾ Il testo della Provvisione si trova in CANTINI L., *Legislazione toscana, raccolta e illustrata dal Dottore Lorenzo Cantini*, (da ora in poi *Legislazione toscana*, seguito dal numero del volume), tomo IV, Firenze, 1800-1808, pp. 192-199.

⁽¹¹⁾ CIPRIANI G., *op. cit.*, p. 12.

⁽¹²⁾ DE VIVO F., *La farmacia come luogo di cultura: le spezierie di medicine in Italia*, in CONFORTI M., CARLINO A., CLERICUZIO A. (a cura di), *Interpretare e curare. Medicina e salute nel Rinascimento*, Roma, Carocci, 2013, p. 130, a cui si rimanda per la citazione e per gli approfondimenti bibliografici.

⁽¹³⁾ *Legislazione toscana*, cit., tomo IV, pp. 192-199. Dall'aprile 1562 furono incluse anche le spezierie di conventi e ospedali, in *Ivi*, pp. 348-350.

⁽¹⁴⁾ CIUTI F., *op. cit.*, pp. 22-23 e 27.

⁽¹⁵⁾ ASFI, OSMN, 198, aff. 10.

⁽¹⁶⁾ DE VIVO F., *op. cit.*, pp. 132-133.

⁽¹⁷⁾ ASTORRI A., *op. cit.*, pp. 32-34 definisce gli speciali fiorentini, a livello sociale, «categoria moderatamente abbiente», in una posizione intermedia, minore rispetto ai medici ma accomunabile a questi per deontologia.

⁽¹⁸⁾ CIASCA R., *op. cit.*, pp. 313-316.




Fig. 2 – B. BIOM. UNIFI, Registro del Collegio Medico "A" (1560-1595), c. 76v, contenente il verbale d'esame abilitativo di Vincenzo Baldi come cerusico.

Sono documentati a Firenze⁽¹⁹⁾, Bologna e Roma⁽²⁰⁾, anche nel corso del XV secolo, più casi di speciali che stipendiarono medici per offrire un «servizio di prima assistenza agli ammalati»; tuttavia, nel corso dell'età moderna, tali accordi furono disincentivati, se non proibiti, per evitare frodi ai danni dei pazienti⁽²¹⁾. Più recentemente, Francesco Ciuti ha evidenziato la continuità di *longue durée* nell'applicazione della norma ancora un secolo dopo, ricordando come Ferdinando II, nel 1644, impose ai cerusici e speciali di scegliere quale delle due professioni volessero esercitare⁽²²⁾. Le fonti hanno, però, testimoniato come già i suoi predecessori si fossero dovuti confrontare da tempo in materia con fermezza, di fronte a ripetute suppliche pervenute per tramite dei Consoli della corporazione, ed è stato pertanto possibile ricostruire nodi mancanti nella ricostruzione dell'evoluzione normativa e consuetudinaria.

Francesco I dei Medici, coltivatore di interessi alchemico-farmaceutici e Granduca dal 1574, non si era discostato dalla politica paterna: aveva, ad esempio, disciplinato l'apertura delle spezierie nei giorni festivi attraverso un sistema di sorteggio, a garanzia della pronta disponibilità dei farmaci, con dure pene per i trasgressori⁽²³⁾.

Sull'incompatibilità tra le due professioni il Granduca si era espresso nel 1585, circa l'accusa anonima contro Vincenzo Baldi da Firenzuola di aver «medicato di Cerusia più persone nominate», contravvenendo al divieto che proibiva agli «spetiali medicare»⁽²⁴⁾. Il Baldi non negò, ma, anzi, confessò di aver curato oltre ai nominati nella querela, anche

⁽¹⁹⁾ PARK K., *Doctors and Medicine in Early Renaissance Florence*, Princeton, Princeton University Press, 1985, pp. 29-30, 109-110, 139.

⁽²⁰⁾ AIT I., *op. cit.*, pp. 82-85 ricorda come a Roma gli speciali godessero di ampia autonomia «non solo di entrare in società con i medici» ma anche, diversamente da Firenze, «in ambito sanitario, di medicare, curare e somministrare medicinali». La situazione mutò tra XVI-XVII secolo, come evidenziato in KOLEGA A., *Speciali, spagirici, droghieri e ciarlatani. L'offerta terapeutica a Roma tra Seicento e Settecento*, in Roma moderna e contemporanea, VI, 1998, pp. 315-317.


⁽²¹⁾ DE VIVO F., *op. cit.*, p. 133.

⁽²²⁾ CIUTI F., *Il Collegio dei fisici e l'Arte dei medici e speciali di Firenze*, cit., p. 25n.

⁽²³⁾ In *Legislazione toscana*, cit., tomo XII, p. 61. Tuttavia, la norma era già nota nel 1481, si veda ASTORRI A., *op. cit.*, pp. 50-51 e DIANA E., *Medici, speciali e barbieri nella Firenze della prima metà del '500*, in Rivista di Storia della Medicina, XXV, 1994, pp. 18-19.

⁽²⁴⁾ ASFI, OSMN, 197, aff. 138.

Fig. 3 – ASFI, OSMN, 198, aff. 25, particolare in cui il Granduca accoglie la proposta dell'inasprimento con un «Sta bene».



molti altri⁽²⁵⁾ in virtù della patente limitata di cerusico ottenuta nel 1574⁽²⁶⁾ (Fig. 2). A sostegno dell'assoluzione, l'Arte ribadì come la norma disattesa proibisse agli speciali il medicare con «cose liquide per bocca et non» ai cerusici con «faste et impiastri per di fuori», perciò il Baldi non aveva trasgredito «la sua patente»⁽²⁷⁾. Delle regolari visite alle spezierie si conservava memoria scritta⁽²⁸⁾ che, evidentemente, assunse qui funzione probatoria. Si legge, infatti, come i donzelli preposti, nel 1584, «non presero i saggi da detta bottega, per non n'haver trovato medicinale»⁽²⁹⁾; qualora il cerusico avesse necessitato di medicinali si rivolgeva ad altri speciali. L'infondatezza delle accuse e il rispetto delle norme portarono all'assoluzione, come suggerito dall'Arte.

Se la necessità di legiferare è indizio per lo storico dell'incombenza di sanare situazioni presenti, la reiterazione delle norme, o l'inasprimento di esse, è una chiara ammissione della ripetizione dell'infrazione e dell'inefficacia dell'apparato repressivo. Infatti, essendo «venuto alle orecchie di questo Magistrato» come la norma fosse ancora violata, nel gennaio 1594⁽³⁰⁾ Ferdinando I, succeduto al fratello nel 1587, accolse la proposta dei Consoli dell'Arte e inasprì la pena⁽³¹⁾ (Fig. 3).

La norma prevedeva per gli speciali che, senza il consulto di un medico fisico, ordinavano medicine «da pigliar per bocca e cavar sangue» una multa di dieci scudi «per ogni ordinazione» ma alla terza condanna, addirittura, la «privazione dell'esercizio»⁽³²⁾.

⁽²⁵⁾ *Ibidem*.

⁽²⁶⁾ Biblioteca Biomedica – Università degli studi di Firenze (B. BIOM. UNIFI.), *Registro del Collegio Medico "A" (1560-1595)*, c. 76v: «Possa medicare di tutta la cerusia» con l'eccezione di «ferite cassali et penetranti et rotture d'osso se non alla presenza o con licentia del fisico».

⁽²⁷⁾ ASFI, OSMN, 197, aff. 138.

⁽²⁸⁾ L'ipotesi di una conservazione seriale dei verbali delle ispezioni regolari alle botteghe di spezieria non ha tuttavia trovato riscontro nell'esistenza di una serie archivistica autonoma.

⁽²⁹⁾ ASFI, OSMN, 197, aff. 138.

⁽³⁰⁾ Convertendo dal gennaio 1593, nel documento, secondo la cronologia del tempo che seguiva lo stile di datazione fiorentino.

⁽³¹⁾ ASFI, OSMN, 198, aff. 25.

⁽³²⁾ *Ibidem*.




Fig. 4 – ASFI, OSMN, 198, aff. 152, particolare dove si ricorda la discussione del 1574.

La proposta accolta nel 1594, non nota in letteratura e nelle raccolte di legislazione toscana, inaspriva gradualmente la pena: la prima volta 25 scudi per ogni ordinazione, la seconda raddoppiando la cifra e alla terza condanna una multa di 200 scudi e la perdita dell'esercizio della professione⁽³³⁾. Si incentivò, inoltre, la delazione degli abusivi prescrivendo che un quarto della pena inflitta andasse all'accusatore «palese, o secreto», ma se l'accusatore era anche il paziente il guadagno era doppio con la garanzia dell'anonimato per il denunciante⁽³⁴⁾.

La fermezza di Ferdinando I nell'applicazione della norma è confermata anche laddove si discostò, oltre che dalle valutazioni della corporazione, anche dai suoi predecessori, esplicitando come la *ratio legis* fosse più forte delle ragioni del supplicante. Nel 1601, infatti, il cerusico⁽³⁵⁾ Francesco Filidolfi da San Miniato aveva richiesto di unire alla professione chirurgica anche quella di speciale, per la morte del solo figlio maschio Giovanni⁽³⁶⁾. Aveva accluso più “fedi” di persone note di San Miniato a garanzia della sua povertà, del non «haver altro che le sue fatiche» e la «bottega di spezieria per sostenere la sua famiglia» composta da quattro «figliole femine», oltre ad aver sempre svolto la sua professione «con molta carità verso i poveri»⁽³⁷⁾. Come da prassi, l'Arte integrava la richiesta con un richiamo alle norme vigenti, riportando suppliche precedenti, oltre a una valutazione sul caso che qui risulta più estesa che altrove.

Rispetto alle norme trecentesche, nel corso del tempo la legislazione sui medici-speciali normò più dettagliatamente la questione, tanto che l'Arte ricordava come fosse vietato a tutti i medici «di qualunque stato, o conditione» di poter «far compagnia con spe-

⁽³³⁾ *Ibidem*.

⁽³⁴⁾ *Ibidem*.

⁽³⁵⁾ B. BIOM. UNIFI., *Registro del Collegio Medico “A”*, c. 142r. «Francesco di maestro Mariotto Filidolfi da S. Miniato al Tedesco» si immatricolò in «tutta la cerusia» il 5 dicembre 1585.

⁽³⁶⁾ ASFI, OSMN, 198, aff. 152.

⁽³⁷⁾ *Ibidem*. L'aver prestato cure gratuitamente ai poveri bisognosi è motivo ripetuto a supporto della buona fede dei professionisti della sanità e, talvolta, sufficiente per l'accoglimento della supplica.

tiali ne haver partecipazione alcuna in loro botteghe ne ordinare medicinale per suoi amalati a quelle botteghe di spetiali» dove operassero i parenti più stretti, «padre, figliolo, o fratelli»⁽³⁸⁾. L'auspicio era di evitare un conflitto di interessi e allontanare il «sospetto» di «collusione», «in danno dell'infermo per avidità di guadagno»⁽³⁹⁾ tra chi prescriveva la medicina e chi l'avrebbe dovuta preparare, rendendo non solo incompatibile il cumulo professionale nello stesso operatore ma anche rapporti tra parenti stretti. La corporazione ricordava come in precedenza alcuni medici fisici fossero stati dispensati in «relatione della bontà et integrità loro»; nei confronti dei chirurghi la posizione è anche più indulgente poiché i medicinali prescritti erano pochi «e di poca spesa»⁽⁴⁰⁾. Dalle carte però sembra rilevarsi un conflitto sulla questione anche in seno alla stessa corporazione⁽⁴¹⁾. Si ricordava come nel 1574 «si dubbitò» se comprendere «li cerusici» nei quali «non pareva che militasse la ragione di tale prohibitione» ma che furono inclusi anche loro, forse per evitare fraintendimenti vista «la generalità delle parole della legge»⁽⁴²⁾ (Fig. 4). La decisione tuttavia non pareva aver ottenuto una piena unanimità, visto che l'accaduto era portato a sostegno della supplica più di vent'anni dopo. Nonostante le motivazioni a sostegno del supplicante, la volontà granducale fu quella di non accogliere l'istanza del Filidolfi e di non voler «alterare gl'ordini»⁽⁴³⁾, probabilmente per non creare uno scomodo precedente che avrebbe mitigato l'inasprimento della pena da poco introdotto.




Fig. 5 – ASFI, OSMN, 199, aff. 152. Affare riguardante Lorenzo Massi da Galeata, a cui «Concedesi» l'eccezione.

(38) *Ibidem*. Si è trovato riscontro della norma al 1564 in *Legislazione toscana*, tomo V, p. 109: «Nessuno Medico faccia compagnia con Speziali pena lire cento. Nessuno Medico ordini a bottega di Speziali ove stia padre, fratello, o figliuolo, & loro non accettino le ordinationi pena a ciascuno di lire cento».

(39) ASFI, OSMN, 198, aff. 152.

(40) *Ibidem*.

(41) Non si può riscontrare la votazione del 1574 per l'incompletezza della serie dei *Partiti e Sentenze dell'Arte*, conservata a partire dal 1698 (presente in ASFI, AMS, filze 49-99), eccetto una filza quattrocentesca. Questa assenza delle fonti, per il XVI-XVII secolo, richiede agli storici della sanità fiorentina di dover utilizzare documenti per loro natura preterintenzionali, ma spesso ugualmente ricchi di informazioni altrimenti ignote.

(42) ASFI, OSMN, 198, aff. 152.

(43) *Ibidem*.

Solo nel 1618, sotto il successore Cosimo II de' Medici, la questione fu risolta diversamente e creata un'eccezione, dettata questa volta dall'«util pubblico»⁽⁴⁴⁾ (Fig. 5). Lorenzo Massi da Galeata⁽⁴⁵⁾, medico condotto nel Capitanato di Bagno per il compenso di trenta scudi l'anno, aveva chiesto «di poter» continuare «a esercitare bottega di spezieria» nell'attuale Bagno di Romagna dove non c'era «altro che uno spetiale»⁽⁴⁶⁾. Gli uomini del luogo avevano fatto «pubblica fede» circa la «molta sufficienza» e la pratica acquisita dal Massi⁽⁴⁷⁾, ma la buona reputazione non era sempre garanzia di ottenimento della grazia; è presumibile supporre che la valutazione determinante nel creare una eccezione alla regola sia stata dettata principalmente dalla scarsità di professionisti in una zona appenninica particolarmente isolata.

I casi di studio emersi testimoniano come il divieto di cumulo professionale o i rapporti di collaborazioni tra speciali e medici furono particolarmente osteggiati dai Granduchi fiorentini, includendo anche i chirurghi che prescrivevano, tuttavia, medicine poco costose. Nell'inasprimento della norma del 1594 da parte di Ferdinando I, e nelle poche eccezioni attestate, le ragioni sembrano principalmente di tipo economico-sociale, oltre che per la tutela della salute dei pazienti: evitare accordi fraudolenti, per un maggior guadagno, da parte degli speciali, categoria professionale verso cui si diffidava anche per l'eterogeneità di rapporti sociali intrattenuti, con ruolo attivo nella veicolazione delle idee.

Francesco Baldanzi

Università degli Studi di Firenze
francesco.baldanzi@stud.unifi.it

REGULATION BETWEEN MEDICAL AND APOTHECARY PROFESSIONALS IN FLORENCE AT THE END OF THE FIFTEENTH AND EARLY SIXTEENTH CENTURIES

ABSTRACT

This contribution, based on unpublished sources of the Florence State Archives, analyzes the firm behaviour of the Tuscan Grand Dukes towards the transgressors of the law which prohibited any collaboration between medical and apothecary professionals and the overlapping of the two activities. Ferdinando I of Medici intensified the punishment in 1594, although twenty years earlier some members of the Guild of Doctors and Apothecaries had proposed to exclude the surgeons from the ban without success.

⁽⁴⁴⁾ ASFI, OSMN, 199, aff. 152.

⁽⁴⁵⁾ B. BIOM. UNIFI., *Registro del Collegio Medico "B"*, c. 67v. Fu approvato come cerusico con patente piena il 28 aprile 1610.

⁽⁴⁶⁾ ASFI, OSMN, 199, aff. 152.

⁽⁴⁷⁾ *Ibidem*.